



COMUNE DI GIZZERIA

(Provincia di Catanzaro)



Copia

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione N. 09 Data 26/04/2016	Oggetto: Imposta Unica Comunale – IUC. Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016.
--	---

L'anno **Duemilasedici** il giorno **26 (ventisei)** del mese di aprile alle ore **18,27** nella sala adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio, con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta **ORDINARIA di I Convocazione**.

Presiede i lavori: il Presidente del Consiglio Sig. **Falvo Bruno**

Risultano, altresì, presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

n°	Cognome e Nome	Carica Elettiva	Presenti
1	Raso Pietro	Sindaco	SI
2	Argento Francesco	Consigliere	SI
3	Arcieri Antonio	Consigliere	SI
4	Falvo Bruno	Consigliere	SI
5	Corica Pasqualina	Consigliere	SI
6	Mastroianni Serafino	Consigliere	SI
7	Chirillo Concetta	Consigliere	SI
8	Caterina Maurizio Bruno	Consigliere	SI
9	Falvo Peppino	Consigliere	SI
10	Maruca Antonello	Consigliere	SI
11	Argento Francesco	Consigliere	NO
12	Saporito Giovanni	Consigliere	NO
13	Buccinnà Gianfranco	Consigliere	SI

Consiglieri Assegnati: n. 13
Consiglieri In Carica: n. 13

Consiglieri Presenti: n. **11**
Consiglieri Assenti : n. **02**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale verbalizzante: **Dott.ssa Mariagrazia Crapella**, la quale provvede alla redazione del presente verbale;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita il Sindaco ed i Consiglieri a discutere in seduta **ORDINARIA di I Convocazione** sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente in €. 57.836,97., alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in

relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “*Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015*”;

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a. un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b. la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2015, dello 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, detrazioni d'imposta o misure equivalenti a quelle dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c. la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine all'applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille di cui al comma 677 della legge n. 147/2013;

Richiamato infine l'articolo 4, comma 12-*quater*, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014), il quale, con la modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze.

Visto il Regolamento IUC per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 in data 29/05/2014, *esecutiva ai sensi di legge*;

Vista la *proposta di* deliberazione di Consiglio Comunale, relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta in corso, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria¹:

1.

Aliquote e detrazioni IMU anno 2016

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Terreni	8,00 per mille
Categoria D con esclusione del D10	8,1 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	8,5 per mille
Aree fabbricabili	7,6 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ . 200,00

Ritenuto che sia opportuno in base alle esigenze finanziarie dell'ente e nell'ottica di una politica tributaria caratterizzata da profili di semplificazione e di equità fiscale per l'anno 2016:

Di non avvalersi della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 1, comma 1 lettera a) del decreto legge n. 16/2014 e pertanto non aumentare l'aliquota TASI oltre il tetto massimo del 2,5 per mille;

Di applicare l'aliquota TASI a tutte le fattispecie imponibili nella misura del 1,5 per mille;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2016, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1,5 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	1,5per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	1,5 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	1,5 per mille
Fabbricati rurali strumentali	Max1 per mille
Altri immobili	1 per mille

Ritenuto inoltre, opportuno non esercitare la facoltà concessa all'ente di fissare riduzioni/detrazioni TASI per abitazione principale;

Stimato in €. 284.930,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 8 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- illuminazione pubblica;
- pubblica sicurezza e vigilanza;
- manutenzione strade;
- manutenzione del verde;
- servizi socio assistenziali;
- protezione civile;
- attività culturali e manifestazioni;
- servizi cimiteriali

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento dal numero 1) al numero 8), di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Servizio illuminazione pubblica	€. 150.000,00
2	Servizio di pubblica sicurezza e vigilanza	€. 174.202,00
3	Servizio manutenzione strade	€. 25.000,00
4	Servizio soci assistenziali	€. 10.000,00
5	Servizio protezione civile	€. 500,00
6	Attività culturali e manifestazioni	€. 31.000,00
7	Servizi cimiteriali	€. 1.000,00
8	Servizi manutenzione verde	€. 20.000,00
TOTALE		€ 411.702,00

a fronte di un gettito di €. 284.930,00 (copertura 69%);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Richiamati:

Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

- il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con n. voti favorevoli n. 09, contrari n. 0, astenuti n. 02 (Maruca Antonello, Buccinnà Gianfranco),

DELIBERA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

- 1) **Di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2016:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1,5 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	1,5 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	1,5 per mille

Abitazioni tenute a disposizione	1,5 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Altri immobili	1,5 per mille

- 1) **Di dare atto** del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;
- 2) **Di stimare** in €. 284.930,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detractions di cui sopra;
- 3) **Di stabilire** in €. 455.611,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente provvedimento dal n. 1) al n.8) di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Servizio illuminazione pubblica	€ 135.000,00
2	Servizio di pubblica sicurezza e vigilanza	€ 223.111,00
3	Servizio manutenzione strade	€23.000,00
4	Servizio soci assistenziali	€10.000,00
5	Servizio protezione civile	€500,00
6	Attività culturali e manifestazioni	€43.000,00
7	Servizi cimiteriali	€1.000,00
8	Servizi manutenzione verde	€20.000,00
TOTALE		€ 445,611,00

- 4) **Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 5) **Di pubblicare** le aliquote TASI sul sito internet del Comune;

Successivamente, con voti favorevoli 09, contrari n. 0, astenuti n. 02 (Maruca Antonello, Buccinnà Gianfranco) resi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e votanti, su n. 13 Consiglieri assegnati ed in carica, la presente deliberazione viene dichiarata eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000

Deliberazione del Consiglio Comunale

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Sig. Falvo Bruno

Il Segretario Comunale

F.to D.ssa Mariagrazia Crapella

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 c 1° e s.m.i. Parere di Regolarità Tecnica Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile del Servizio F.to (<i>Dott. Umberto Ianchello</i>) Gizzeria li 20/04/ 2016	D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267 – Art. 49 c 1° e s.m.i. Parere di Regolarità Contabile Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile Il Responsabile del Servizio F.to (<i>Dott. Umberto Ianchello</i>) Gizzeria li 20/04/ 2016
---	---

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Gizzeria li 03 maggio 2016

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Mariagrazia Crapella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 03/05/2016:

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;

Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, comma 3, del D.Lgs).

Il Segretario Comunale

F.to D.ssa Mariagrazia Crapella

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, li 03/05/2016

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Mariagrazia Crapella